



CITTÀ DI FORMIA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Latina

c.a.p. 04023

SETTORE 2: RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DI FORMIA

CIG: 9896555F87

ART. 1 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Nell'ambito delle azioni che il Comune di Formia svolge da tempo per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento al patrimonio storico-archeologico, rappresentativo dell'identità culturale della città e veicolo di implementazione dei flussi turistici, l'Amministrazione Comunale intende realizzare un sistema integrato di servizi che garantiscano a turisti e visitatori una fruizione adeguata dei siti archeologici dislocati sul territorio comunale e un ampliamento dell'offerta culturale, turistica e ricreativa di Formia e dell'intero territorio.

ART. 2 - SITI ARCHEOLOGICI

La concessione ha per oggetto i servizi di gestione e valorizzazione dei seguenti beni presenti sul territorio comunale:

- Cisternone romano di Castellone;
- Mausoleo di Cicerone;
- complesso archeologico denominato "Villa di Mamurra";
- area archeologica di Caposele;
- torre di Mola;

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

I servizi oggetto del presente Capitolato sono gestiti dal Concessionario a proprio rischio e con autonoma organizzazione. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle

disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché di quanto da lui stesso indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del Concessionario e sono remunerati con gli introiti derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e del progetto presentato in sede di gara, oltre che con un prezzo individuato dalla Stazione appaltante e computato in € 16.500,00 oltre Iva per la durata stimata di n. 15 mesi.

Il Concessionario si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Il Concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri compresi gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalla normativa antincendio.

Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in particolare si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto o fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso; in caso contrario, il Concessionario si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale, che può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 28.

Il Concessionario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità o onere per i rischi di cui ai commi precedenti.

Al Concessionario è permesso di avvalersi di altre ditte, rimanendo in ogni caso responsabile nei confronti del Comune proprietario.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della affidamento e s'impegna a tenere sempre e comunque indenne il Comune proprietario da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.

Il personale addetto esegue i servizi sotto la direzione e la responsabilità del Concessionario, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità e obbligo nei confronti del personale stesso.

Il Concessionario assume la responsabilità della gestione tecnica dei siti di cui ha la custodia e la detenzione per la produzione dei servizi in affidamento, compresi, i reperti, i relativi allestimenti, gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature contenuti nelle strutture incluse nella concessione.

Il Concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura causati da negligenza e/o da un non corretto espletamento dei servizi assegnati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, comprese le strutture affidate, i reperti, i relativi allestimenti, impianti, strumenti, macchinari, arredi e attrezzature.

In caso di accertata responsabilità, l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, come previsto al successivo art. 28.

Il concessionario è direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e cose che possano derivare dall'esercizio delle attività concesse, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato.

Il concessionario, al fine di tenere indenne l'Amministrazione comunale dei danni indicati ai commi precedenti, è tenuta a stipulare apposite polizze come indicato all'art. 23 del presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'esercizio delle attività in affidamento e l'utilizzo delle strutture.

Nel caso di utilizzo delle strutture da parte di terzi, il concessionario è tenuto a richiedere agli utilizzatori, ogni eventuale ulteriore titolo amministrativo necessario per le attività da svolgere. L'utilizzo da parte di terzi rimane comunque, sempre vincolato a una preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza delle strutture e dei loro contenuti con sopralluoghi di propri incaricati. Il concessionario deve mantenere in perfette condizioni d'uso gli allestimenti, gli impianti, gli strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale o di altri Enti proprietari dei siti. Resta inteso che eventuali migliorie, che comportino interventi sulla struttura oltre a dover essere preventivamente autorizzate dal Comune proprietario debbano essere mantenute senza oneri a carico dell'Ente e quindi si considerano acquisiti al patrimonio del Comune proprietario.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi che dovranno essere garantiti dal Concessionario sono di seguito elencati e descritti:

- a) apertura e chiusura siti storici e archeologici;
- b) informazione e orientamento del pubblico in tutte le sue forme (al banco, al telefono, ecc.) e prima accoglienza all'interno dei siti;
- c) servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita;
- d) assistenza al pubblico, vigilanza e controllo delle modalità di visita nei siti oggetto di concessione;
- e) organizzazione e gestione visite guidate alle strutture gestite volte a favorire la conoscenza del patrimonio artistico e archeologico;
- f) gestione di eventuali punti vendita (bookshop, vendita souvenir, vendita bevande, ecc);
- g) assistenza al pubblico per convegni, seminari, mostre temporanee, dibattiti e altre iniziative culturali promosse dal Concessionario e/o dell'Amministrazione Comunale;
- h) attività promozionale e innovativa del territorio mediante progettazione di itinerari integrati volti alla conoscenza dei beni identitari presenti a Formia;
- i) attività di carattere promozionale e di comunicazione, con attivazione di forme adeguate di promozione, marketing e valorizzazione dei beni identitari presenti sul territorio comunale, praticabili e visitabili;

- j) progettazione, attivazione, promozione e gestione operativa di un servizio integrato di didattica rivolto alle scuole e articolato in visite didattiche e laboratori;
- k) ideazione, progettazione e realizzazione di eventi culturali, attività di spettacolo e di animazione, realizzazione laboratori e attività didattiche con assistenza ai gruppi e la dotazione del materiale necessario;
- l) realizzazione e stampa di materiale informativo sul territorio;
- m) ricerca di bandi di natura pubblica a supporto delle attività culturali, turistiche, ambientali, di innovazione, comunicazione e promozione del Comune di Formia;
- n) manutenzione ordinaria dei siti e pulizia.

ART. 5 – MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI

In riferimento al precedente art. 4, si specificano le modalità di seguito indicate:

- **a) apertura e chiusura siti**

I siti oggetto dei servizi sono localizzati presso i seguenti indirizzi:

- 1) Cisternone romano: piazza del Castello;
- 2) Mausoleo di Cicerone: via Appia lato Roma, km 139;
- 3) complesso archeologico denominato “Villa di Mamurra”: via del Porticciolo, all’interno del Parco della Riviera di Ulisse, nel quartiere di Gianola;
- 4) area archeologica di Caposele: via Porto Caposele 33;
- 5) Torre di Mola: via Abate Tosti n. 35;
- 6) Torre di Castellone: piazza Sant’Erasmus.

Il Concessionario deve garantire la fruibilità di tutti gli spazi interessati dai servizi oggetto della presente concessione negli orari di apertura/chiusura indicati nella proposta progettuale e con l’applicazione delle tariffe massime stabilite dall’Amministrazione Comunale, come eventualmente ribassate in sede di proposta progettuale.

- **b) e c) informazione al pubblico e servizio biglietteria**

Attività di biglietteria e di informazione al pubblico dovranno essere svolte on line e/o nei locali adibiti a punto vendita. A tal fine il Comune di Formia è in procinto di acquisire in locazione un locale sito nelle immediate adiacenze del Cisternone romano di Castellone.

L’attività di biglietteria dovrà essere garantita per la visita guidata ai siti archeologici (per il mausoleo di Cicerone è consentito l’ingresso gratuito senza visita guidata) e per tutte le attività e i servizi di cui il visitatore potrà usufruire.

La biglietteria sarà localizzata presso il punto vendita nei pressi del Cisternone romano di Castellone. I biglietti dovranno essere venduti anche all’ingresso degli altri siti interessati dalla concessione.

L'attività comporta il presidio del locale biglietteria e la gestione dell'attività stessa attraverso la verifica e l'emissione delle diverse tipologie di bigliettazione (adulti, minori, biglietti integrati, ecc.) che i visitatori chiederanno per avere accesso ai servizi.

Coincidendo con i locali adibiti al Punto vendita, il personale individuato per la biglietteria si occuperà anche della vendita di quanto presente nel locale.

L'attività di informazione al pubblico dovrà essere garantita per fornire le informazioni necessarie al visitatore al fine di favorire la visita e la fruibilità dei siti. Il visitatore dovrà essere informato in merito alle attività culturali e ricreative che offre il territorio formiano. Pertanto dovrà essere garantita l'informazione oltre che in lingua italiana almeno in lingua inglese. La qualità dell'informazione fornita e la professionalità sono elementi distintivi, pertanto ogni cura dovrà essere dedicata a tale aspetto.

Il Concessionario dovrà fornire un resoconto economico annuale relativo alla gestione della biglietteria a firma del legale rappresentante, corredato da una relazione dettagliata sulle attività svolte. Tale resoconto dovrà essere consegnato, all'Amministrazione Comunale e dovranno essere indicati gli introiti suddivisi per tipologia di biglietto venduto.

Il Concessionario sarà tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale, con modalità da concordarsi circa il tipo di rilevazione, le statistiche sull'affluenza dei visitatori, suddivisi per categorie e tipologie di titoli di accesso, nonché i dati specifici sull'affluenza del pubblico in occasione delle singole iniziative e/o nei diversi periodi dell'anno. In particolare, sarà cura del Concessionario fornire semestralmente all'Amministrazione Comunale, le rilevazioni statistiche sui visitatori. Sui biglietti dovrà comparire sempre il logo dell'Amministrazione Comunale, qualora si dispongano di biglietti sprovvisti di detto logo, il Concessionario, dovrà provvedervi con la fornitura dei nuovi carnet di biglietti. Il Concessionario dovrà garantire l'orario di apertura della biglietteria coincidente con giorni e orari di apertura dei siti.

- **Giorni e orari di apertura**

Il quadro complessivo dei giorni di apertura dei siti sarà delineato in sede di offerta. La delibera di G.C. n. 116 del 29.05.2023 ha definito il seguente quadro minimo di aperture obbligatorie:

	Sito	Aperture obbligatorie
1	Cisternone	Venerdì, sabato e domenica. Il Cisternone dovrà essere aperto anche nei seguenti giorni festivi: 26 dicembre – 06 gennaio – Lunedì in Albis – 25 aprile – 1 maggio – 01 e 02 giugno
2	Mausoleo di Cicerone	Ogni domenica. Apertura obbligatoria anche nei seguenti giorni festivi: Lunedì in Albis – 25 aprile – 1 maggio – 02 e 24 giugno
3	“Villa di Mamurra”	Ogni domenica.

		Apertura obbligatoria anche nei seguenti giorni festivi: Lunedì in Albis – 25 aprile – 1 maggio – 02 e 24 giugno. Nei primi quindici giorni di maggio e dal 15 al 30 ottobre il complesso archeologico della “Villa di Mamurra” resta chiuso per l’apertura presso il Parco “Riviera di Ulisse” della stazione di inanellamento e ricerca scientifica.
4	Area Caposele e Torre di Mola	Su prenotazione

Gli orari di apertura saranno scelti dal concessionario sulla base del suo programma di gestione.

Il **Comune** si riconosce l’**utilizzo esclusivo** dell’area per un **massimo di n. 20 giorni** all’anno per la realizzazione di proprie attività.

Si riconosce inoltre il diritto di effettuare **visite istituzionali a titolo gratuito** e di autorizzare **visite gratuite “Una tantum”** per motivi di studio (studenti di architettura e archeologia) e/o altre esigenze che si dovessero palesare.

- **d)-e): Assistenza al pubblico e visite guidate**

Il servizio di assistenza alla visita prevede la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori, compresi i diversamente abili, fornendo supporto e notizie generali sui siti e i servizi ivi presenti e in merito alla dislocazione dei vari servizi, sulle visite guidate in programma e sugli orari del loro svolgimento, in merito alle iniziative e manifestazioni che si svolgano all’interno dei siti archeologici interessati dalla concessione.

Durante gli orari di apertura al pubblico gli addetti dovranno presidiare le attività che, di volta in volta, si svolgeranno e verificare che sia sempre garantito l’accesso e la fruizione del sistema di servizi e di percorrenze (percorsi interni, servizi igienici).

Il Referente Responsabile avrà responsabilità in ordine alla qualità dei servizi resi al pubblico e sarà tenuto a suggerire e predisporre, con il consenso dei competenti Uffici comunali, ogni intervento volto a migliorare la qualità di detti servizi. Qualora si manifestasse improvvisamente, fra i visitatori o fra gli stessi dipendenti, un’emergenza sanitaria, è specifico compito del personale in servizio, senza creare stati di panico, avvisare immediatamente il Referente Responsabile in maniera da attivare adeguate interventi di soccorso.

Le visite guidate potranno essere effettuate esclusivamente da una o più guide abilitate, ovvero da archeologo o laureato in archeologia, conservazione dei beni culturali o storia dell’arte. Le visite potranno avvenire in lingua italiana e/o in lingua straniera (è richiesta la presenza di personale dotato di competenza linguistica in almeno due lingue straniere, di cui una l’inglese).

Al concessionario, in base alla capacità ricettiva dei diversi siti archeologici, è deputato l’onere di regolare l’afflusso dei visitatori attraverso un numero massimo di ingressi per ogni visita, in modo tale da garantire una corretta fruibilità e condizioni di sicurezza per gli stessi visitatori.

Il concessionario assicura lo svolgimento del servizio, senza l’applicazione di alcun biglietto d’ingresso, anche al di fuori del normale orario, in occasione di visita di delegazioni, ospiti istituzionali dell’Amministrazione e in caso di visite per motivi di studio.

- **f) Gestione del punto vendita**

Il concessionario potrà usufruire di un punto vendita allocato presso un locale che il Comune è in procinto di assumere in locazione nelle immediate adiacenze del Cisternone romano.

Il gestore si impegnerà a gestire in proprio il Punto Vendita che potrà prevedere:

- la vendita di articoli di libreria e oggettistica, con particolare attinenza all'archeologia procurati e proposti alla clientela dal Concessionario, al fine di creare un vero e proprio punto di riferimento relativo all'editoria di libri specialistici e rari;
- la vendita di libri, opuscoli e pubblicazioni relative alle attività didattiche che il Concessionario intende realizzare quale appendice complementare delle attività ivi svolte dai partecipanti;
- la vendita di pubblicazioni attinenti alla conoscenza del paese, della Provincia e della Regione;
- la vendita di prodotti locali artigianali e souvenir, atti a valorizzare e promuovere la produzione locale che possa rinviare il visitatore all'acquisto dei prodotti direttamente dal produttore locale;
- la vendita di bevande.

I suddetti servizi saranno a pagamento con tariffazioni a scelta del gestore.

- **h)-i)-l) Promozione**

E' richiesta al concessionario un'adeguata attività di promozione a valorizzazione dei siti archeologici, sia con le attività da realizzare all'interno degli stessi, sia attraverso un'efficace campagna di comunicazione da svolgere in collaborazione con il Comune e volta a migliorare la visibilità e la conoscenza del patrimonio culturale della città di Formia.

Nello specifico, il concessionario dovrà garantire:

- individuazione di un soggetto responsabile per la comunicazione;
- condivisione contenuti con l'ufficio stampa del Comune di Formia per una capillare diffusione delle iniziative e delle informazioni relative ai siti archeologici utilizzando tutti i canali di diffusione gestiti dall'Amministrazione, con particolare attenzione rivolta ai nuovi media (social network);
- produzione materiale grafico, fotografico e/o video relativo agli eventi e le iniziative promosse

- **j) Laboratori didattici, spettacoli e attività didattiche**

Il concessionario può proporre laboratori didattici, spettacoli e/o attività didattiche rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Le attività dovranno avere come obiettivo la conoscenza del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio archeologico e culturale. Tali servizi potranno avere tariffazioni supplementari rispetto al biglietto d'ingresso ordinario, a discrezione del concessionario e con modalità differenziate (adulti, bambini, scolaresche, gruppi, ecc).

- **n) Manutenzione ordinaria e pulizia**

Il concessionario dovrà mantenere i siti in perfette condizioni di pulizia e di decoro ambientale non soltanto per quanto concerne i locali e i manufatti presenti all'interno degli stessi, ma dovrà effettuare una verifica giornaliera dei percorsi al fine di mantenerli puliti e praticabili dal visitatore e in condizioni di sicurezza.

Il Concessionario dovrà avere cura di conservare in buono stato i locali e gli spazi adibiti al pubblico e porre la massima attenzione alle condizioni igienico-sanitarie con particolare riferimento ai locali adibiti a servizi igienici e garantirne un controllo costante.

Nello specifico, dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni:

- a) spazzamento e pulizia delle aree di visita e del punto vendita e accoglienza dei visitatori;
- b) pulizia, lavaggi e disinfezione di tutti i servizi igienici presenti presso i siti. Nello specifico:
 - Cisternone: servizi igienici presso il punto di vendita nelle adiacenze;
 - Mausoleo di Cicerone: il concessionario dovrà garantire l'installazione, manutenzione e igiene di minimo n. 1 bagno chimico;
 - "Villa di Mamurra": il complesso archeologico è dotato di propri servizi igienici autopulenti;

Le attrezzature e i materiali di pulizia, nonché il materiale di consumo presso i servizi igienici (carta igienica, sapone liquido, sacchetti) saranno a carico del Concessionario che si dovrà impegnare ad acquistare attrezzature di buona qualità.

I materiali di pulizia utilizzati non dovranno essere corrosivi e infiammabili e dovranno comunque essere compatibili con la corretta osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni introdotte, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, materiali detergenti e/o corrosivi di alcun tipo non dovranno essere utilizzati nelle operazioni di pulizia delle opere.

Per quanto attiene le aree verdi, il concessionario dovrà assicurare:

- la manutenzione ordinaria di tutte le aree con vegetazione, con particolare attenzione a contenere lo sviluppo di piante infestanti;
- la pulizia completa e continuativa di vialetti e panchine;
- la potatura delle piante e la raccolta dei frutti;
- il falcio del fieno e la rimozione dello stesso;

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di quindici mesi, dalla data di affidamento, nel luglio 2023, al 30.09.2024. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi nelle more di definizione e conclusione delle procedure concorsuali per il nuovo affidamento.

ART. 7 - PROFILI ECONOMICI

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 e del prezzo di cui all'art. 167 del Codice, il valore della concessione per la durata potenziale di **15 mesi** è stimato in € 75.110,00 e di € 105.154,00 per la potenziale durata di **n. 21 mesi**, comprensiva dell'eventuale proroga tecnica, come evincibile dall'analisi economico-finanziaria allegata alla presente procedura.

Al fine di garantire la piena sostenibilità economica della concessione, così come definito dalla deliberazione di G.C. n. 116 del 29.05.2023, la Stazione appaltante:

- fissa in € 0,00 il canone di concessione da corrispondere al Comune;
- riconosce il pagamento di un prezzo quantificato in € 16.500,00 oltre Iva.

Al concessionario sono riconosciuti per intero gli introiti derivanti dall'attività di gestione.

Le tariffe saranno definite sulla base dell'offerta presentata dal concorrente in sede di gara. Con la deliberazione di G.C. n. 116 del 29.05.2023, sono state definite le seguenti tariffe massime:

Età visitatori	Tagliando	Prezzo massimo
6 – 18 anni	Biglietto per ingresso e visita guidata	€ 02,00
più di 18 anni	Biglietto per ingresso e visita guidata	€ 05,00
6 – 18 anni	Biglietto integrato per l'accesso con visita guidata a n. 3 siti archeologici della città (Villa di Mamurra, Cisternone e Mausoleo di Cicerone)	€ 04,00
più di 18 anni	Biglietto integrato per l'accesso con visita guidata a n. 3 siti archeologici della città (Villa di Mamurra, Cisternone e Mausoleo di Cicerone)	€ 10,00

ART. 8 - ATTIVITÀ SVOLTE DA SOGGETTI TERZI

Organizzazione attività culturali

Il Concessionario resterà responsabile dell'autorizzazione, della programmazione e dello svolgimento di tutte le attività che saranno realizzate all'interno dei siti, anche di quelle organizzate da soggetti terzi di cui il Concessionario dovesse avvalersi in determinate circostanze per la realizzazione di specifiche attività e/o eventi, nonché di eventuali feste private che dovessero essere autorizzate dal Concessionario.

Ogni autorizzazione concessa a terzi dovrà essere comunicata con congruo anticipo all'Amministrazione Comunale da parte del Concessionario con adeguata motivazione.

Manutenzione del verde e delle piante, dei manufatti edili e apparecchiature tecniche

Il Concessionario potrà avvalersi di soggetti terzi anche per lo svolgimento di alcuni servizi relativi alla manutenzione del verde, delle piante e dei manufatti edili, di propria competenza, che richiedano il possesso di particolari capacità tecniche o attrezzature specifiche, tenendo indenne il Comune di Formia da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il Concessionario si impegna a non affidare alcuna prestazione relativa al presente Capitolato ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento della concessione in oggetto. Il Concessionario resta comunque obbligato a consentire, su semplice richiesta, lo svolgimento di eventuali attività organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, a condizione che le stesse non ostacolino le attività programmate dal Concessionario.

ART. 9 -MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il concessionario si impegna a espletare l'attività nei modi e nelle condizioni previste nel presente capitolato. A tal fine saranno a carico dello stesso le seguenti spese di manutenzione ordinaria delle strutture, mentre restano a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si impegna ad espletare l'attività nei modi e nelle condizioni previste nel presente capitolato, a tal fine saranno a carico dello stesso le spese di manutenzione ordinaria descritte all'art. 5.

ART. 10 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà garantire l'impiego di tutte le figure descritte nell'istanza progettuale presentata nell'ambito della procedura.

Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tali ottemperanze.

Il Concessionario dovrà sostituire il personale inidoneo o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio e si impegnerà ad effettuare forme di richiamo e se nel caso sostituire i

dipendenti che non dovessero osservare le disposizioni impartite e la condotta irreprensibile richiesta dal Comune di Formia.

Il Concessionario dovrà garantire uno standard di comportamento da parte del personale impiegato, che dovrà ricomprendere:

- modi cortesi ed educati;
- rispetto del visitatore/utente;
- osservanza delle regole finalizzate a garantire l'efficienza e la qualità del servizio;
- attenzione all'etica del comportamento, anche in considerazione delle scolaresche che fruiranno dei servizi offerti.

Tutto il Personale in servizio, oltre al rispetto degli obblighi di comportamento, dovrà indossare un abbigliamento sobrio, pulito, ordinato e decoroso, e dovrà essere dotato di apposito cartellino indicante la foto, le generalità e la qualifica.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai propri dipendenti tutte le attrezzature, i dispositivi ed il vestiario rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza.

In caso di sciopero il Concessionario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale. In caso di inottemperanza la Committenza potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Concessionario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso l'escussione dell'importo dalla cauzione definitiva.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione Comunale resta completamente estranea alle attività oggetto della concessione. Inoltre, fermo restando l'obbligo tassativo per il Concessionario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di leggi e di regolamenti, ordini della competenti Autorità, già emanati o che potessero in prosieguo dell'affidamento essere emanati per la tutela e il trattamento del personale dipendente, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il concessionario e il personale da lui dipendente, rapporti che concernono esclusivamente il concessionario stesso. Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento dei servizi relativi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e alla valorizzazione dei beni patrimoniali comunali oggetto della concessione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale.

E' obbligo del Concessionario nello svolgimento della gestione di ispirarsi ai parametri e al livello qualitativo richiesto dall'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale nonché di quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara. Il Concessionario è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, e/o opere, materiali, etc. di proprietà dell'Amministrazione Comunale che a giudizio dell'Amministrazione risultassero causati dal suo personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o delle intere strutture deteriorate.

Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni e/o furti di opere, materiali, etc. di proprietà dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva l'eventuale responsabilità penale e senza pregiudizio per l'esercizio delle azioni risarcitorie. Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificassero irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 12 - ABBANDONO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Al servizio oggetto di concessione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso e/o abbandonato, salvo cause di forza maggiore. Qualora il Concessionario dovesse abbandonare, anche parzialmente, l'esecuzione del servizio in concessione o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune può sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese del Concessionario stesso. Il Concedente tratterà la cauzione definitiva a titolo di penale.

ART. 13 - COMPORTAMENTI ILLECITI

E' tassativamente vietato mettere in atto attività o interventi che alterino lo stato di fatto dei siti archeologici e delle loro pertinenze. Qualora in Concessionario ritenesse di proporre qualsiasi intervento dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, se di sua competenza, e/o dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina.

Sono considerati comportamenti illeciti anche quelli che dovessero essere effettuati dai visitatori sia per arrecare danno all'ambiente naturale, alla vegetazione e ai manufatti edili, sia per arrecare disturbo ad altri, sia per commettere atti contrari alla decenza e alla civile educazione durante la permanenza dentro i siti. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni derivanti da comportamenti illeciti di terzi che dovessero recare danno a persone e a cose.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di qualità e accertamenti sulla corretta gestione dell'attività e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile a esibire tutta la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione Comunale ai fini delle verifiche e dei controlli volti alla dimostrazione della correttezza gestionale.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto dal presente capitolato, o difformità rispetto al successivo contratto, il concessionario dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 18.

Il Concessionario durante lo svolgimento dell'attività di gestione dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione Comunale e, all'occorrenza, apportate le necessarie integrazioni e/o modifiche. I danni derivanti dal non corretto espletamento della gestione, o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, per i quali venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione Comunale o a terzi, saranno assunti dal Concessionario a suo totale carico, senza riserve o eccezioni.

ART. 15 – NORME PER LA SICUREZZA, PREVENZIONE INFORTUNI, VINCOLI E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'integrale rispetto e osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro per l'esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, in qualità di Datore di lavoro, si impegna:

- a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- a predisporre la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a prevedere gli oneri derivanti dagli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a prevedere una corretta comunicazione/informazione rivolta a terzi e visitatori in relazione a eventuali rischi o pericoli, ovvero in relazione agli aspetti afferenti la tutela ambientale.

ART. 16 – GARANZIE PROVVISORIE E DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 della legge n. 120 del 2020, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Dlgs 50/2016 non è richiesta.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. N°50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale che, a sua scelta, può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del Codice dei contratti.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione. La Stazione appaltante aggiudica dunque la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 17 - INADEMPIENZE

L'Amministrazione Comunale sulla base di quanto disposto al precedente Art. 14 "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse il mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di quelli derivanti dall'offerta presentata, il Concessionario potrà incorrere nel pagamento di penali, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 18 - PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 15 giorni dalla data della contestazione. Le non conformità elevate hanno valore di contestazione formale, prevedendo la possibilità, da parte del Concessionario, di far constare immediatamente le proprie osservazioni, di valore equivalente alle controdeduzioni, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di controdedurre secondo la procedura ordinaria. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminato un semplice richiamo. Si riporta di seguito una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:

- mancato rispetto delle prestazioni indicate dal presente capitolato: Euro 300,00 per ciascun servizio;
- mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nei beni oggetti della presente concessione: Euro 300,00 per ciascun rilievo;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del concessionario entro il periodo stabilito: Euro 250,00 per ciascun rilievo;
- reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da euro 100,00 ad euro 700,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
- mancato rispetto dell'organigramma comunicato in sede di offerta, rilevato dal personale comunale incaricato delle verifiche: Euro 250,00 per ciascuna unità di personale;
- mancata manutenzione ordinaria giornaliera: Euro 50,00 per ciascuna mancanza;
- pulizia dei locali di competenza del concessionario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente: Euro 25,00 per ciascun rilievo;
- mancata attestazione della presenza degli operatori in turno: € 25,00 per ciascuna unità di personale.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.500,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza. Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione. L'Ente verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'appaltatore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento dei servizi. Qualora l'appaltatore dovesse abbandonare l'esecuzione dell'appalto o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente tratterà la cauzione definitiva a titolo di penale.

ART. 19 - DECADENZA

Possono costituire causa di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

1. abbandono del servizio senza giustificato motivo;
2. fallimento del concessionario o notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziaria e/ o patrimoniale nella struttura imprenditoriale dello stesso;
3. le seguenti inadempienze agli obblighi contrattuali:
 - prestazione del servizio oggetto del presente appalto eseguite in modo irregolare;
 - mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
 - impiego di personale non in possesso delle competenze professionali necessarie;
 - interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
 - mancato reintegro della cauzione, quando previsto nel presente capitolato;
 - inadempimenti di anche uno solo degli obblighi indicati nel presente capitolato.

L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento deliberativo che sarà notificato al domicilio del concessionario.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENZA

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 - 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato un disservizio per l'Amministrazione Comunale, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Concessionario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 c.c. le seguenti:

- a) applicazioni delle penali previste all'Art. 26 b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste all'Art. 18;
- b) transazioni di cui alla presente concessione non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dall'Amministrazione Comunale al Concessionario per porre fine all'inadempimento;

- d) inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dall'articolo sulle "Assicurazioni" del Capitolato Speciale verso la Società assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze tali da avere causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle polizze stesse;
- e) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;
- f) evidente mancato raggiungimento degli standard qualitativi;
- g) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

Nei suddetti casi, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15 (quindici), entro il quale il Concessionario dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti del concessionario, nonché sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione del Concessionario.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione Comunale effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti del Concessionario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario. In caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione stessa, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 21 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione al Concessionario con notifica a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 22 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la concessione del servizio, in danno del Concessionario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al Concessionario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Al Concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario inadempiente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità, civili e penali, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 23 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con i seguenti massimali:

- a) responsabilità civile terzi – RCT- per un massimale di almeno € 500.000,00;
- b) responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro – RCO - per l'attività in oggetto, per un massimale di almeno € 500.000,00;

Le polizze dovranno contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice a ogni rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della concessione.

L'aggiudicatario si impegna a inviare copia delle suddette polizze cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto. I servizi in affidamento non possono essere avviati prima della consegna e della verifica della correttezza, a cura degli uffici comunali competenti, delle polizze assicurative sopraccitate. La copertura assicurativa sopra detta deve essere mantenuta per tutta la durata dell'affidamento. Eventuali variazioni delle polizze devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Formia.

ART. 24 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione dei servizi, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Tutti i dettagli sono descritti nell'Allegato 7 della presente procedura.

ART. 25 –STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla concessione di cui al presente Capitolato Speciale sono a completo carico del Concessionario.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non risolta sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Formia, 19.06.2023

IL DIRIGENTE

dott.ssa Tiziana Livornese